



COMUNE DI CILAVEGNA

Servizio I Amministrazione Generale

Tel. 0381.668042

e-mail: ammgen@comune.cilavegna.pv.it

Cilavegna, li 18/06/2021

N.4841 di Prot.
del 18.06.2021
Categoria X Classe I
Codice identificativo: AOO1CC

ORDINANZA N. 16/2021

OGGETTO: Prevenzione e controllo delle malattie trasmesse da insetti vettori ed in particolare dalla zanzara tigre (*Aedes albopictus*)

IL SINDACO

VISTA la necessità di intervenire a tutela della salute e dell'igiene pubblica per prevenire e controllare malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso la puntura di insetti vettori, ed in particolare della zanzara tigre (*Aedes albopictus*);

VISTA l'Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante "Piano Nazionale di prevenzione, sorveglianza e risposta alle Arbovirosi (PNA) 2020-2025";

DATO ATTO che, a livello europeo, il 2018 è stato caratterizzato dal più alto numero di segnalazioni di casi di WND e che in Lombardia i dati epidemiologici riguardanti la WND, hanno confermato 48 casi autoctoni di meningo-encefalite da West Nile Virus, Regione Lombardia ha rafforzato le misure preventive e la sorveglianza su uccelli, equidi e zanzare per la prevenzione e sorveglianza della WND;

CONSIDERATO al riguardo che, fatti salvi gli interventi di competenza del Servizio sanitario pubblico relativi alla sorveglianza ed al controllo dei casi accertati o sospetti di febbre da virus Chikungunya, l'intervento principale per la prevenzione di questa malattia è la massima riduzione possibile della popolazione delle zanzare, e che pertanto è necessario rafforzare rapidamente la lotta alla zanzara tigre, agendo principalmente con la rimozione dei focolai larvali e con adeguati trattamenti larvicidi;

RITENUTO altresì che per contrastare il fenomeno della presenza di zanzara tigre, quando si manifestino casi sospetti od accertati di Chikungunya o in situazioni di infestazioni localizzate di particolare consistenza con associati rischi sanitari, il Comune provvederà ad effettuare direttamente trattamenti adulticidi, larvicidi e di rimozione dei focolai larvali in aree pubbliche e private, provvedendo se del caso con separate ed ulteriori ordinanze contingibili ed urgenti

volte ad ingiungere l'effettuazione di detti trattamenti nei confronti di destinatari specificatamente individuati;

ATTESA la mancanza di un'adeguata disciplina vigente che consenta di affrontare con mezzi tipici ed ordinari il fenomeno suddetto e considerata la necessità di disporre di misure straordinarie che si rivolgano alla generalità della popolazione presente sul territorio comunale, ai soggetti pubblici e privati, nonché in particolare alle imprese ed ai responsabili di aree particolarmente critiche ai fini della proliferazione del fenomeno, quali cantieri, aree dismesse, piazzali di deposito, parcheggi, altre attività produttive che possono dar luogo anche a piccole raccolte di acqua e conseguenti focolai di sviluppo larvale;

CONSIDERATO che il sistema di monitoraggio e sorveglianza dell'infestazione da zanzara tigre ha mostrato che nel territorio comunale di Cilavegna è presente una popolazione significativa di questo insetto, causando notevoli fastidi e disagi alla popolazione;

CONSIDERATO di stabilire l'efficacia temporale del presente provvedimento relativamente al periodo giugno/ottobre 2021, comunque riservandosi di stabilire ulteriori determinazioni in presenza di scostamenti termici dalla norma, possibili in relazione ai cambiamenti meteo climatici in atto;

CONSIDERATA la necessità di provvedere ad un'adeguata pubblicizzazione del presente provvedimento, mediante forme di comunicazione rivolta ai soggetti pubblici e privati, ai cittadini ed alla popolazione presenti sul territorio comunale;

RICHIAMATA la nota dell'ATS PAVIA – Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria – UOC Igiene Pubblica e Medicina di Comunità', pervenuta al Prot. 3195 del 23/04/2021;

CONSIDERATO che l'Amministrazione Comunale intende adottare tutte le misure necessarie a controllare e contenere il fenomeno infestante;

RITENUTA indispensabile la piena collaborazione dei cittadini per garantire il contenimento della infestazione entro termini accettabili, in quanto il successo di ogni campagna anti-zanzara dipende in larga misura dal comportamento responsabile dell'intera collettività;

PRESO ATTO che è interesse dell'Amministrazione Comunale informare e sensibilizzare la popolazione sui comportamenti da tenere per eliminare o, quantomeno, contenere la diffusione delle zanzare e che è di fondamentale importanza un'azione integrata tra le istituzioni pubbliche locali e i cittadini quale unico strumento efficace per limitare la diffusione di questi insetti e le fastidiose conseguenze delle loro punture;

RITENUTO che per garantire un efficace sistema di controllo delle infestazioni da zanzare sul territorio è necessaria un'azione di contenimento di tutti i possibili fattori (micro focolai) che, all'interno dei centri urbani, rappresentano le principali condizioni favorevoli la proliferazione delle zanzare;

VISTO il Regolamento Locale di Igiene della Regione Lombardia, ed in particolare l'art. 1.4.17 "Oneri del proprietario";

VISTO il vigente Regolamento comunale di Polizia Urbana;

VISTO il R.D. 27 luglio 1934, n. 1265;

VISTA la Legge 23 dicembre 1978, n. 833;

VISTO il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267

ORDINA

Ai soggetti gestori, responsabili o che comunque ne abbiano l'effettiva disponibilit  di aree strutturate con sistemi di raccolta delle acque meteoriche (privati cittadini, amministratori condominiali, etc.) di:

- ✓ **Evitare** l'abbandono definitivo o temporaneo negli spazi aperti pubblici e privati, compresi terrazzi, balconi e lastrici solari, di contenitori di qualsiasi natura e dimensione nei quali possa raccogliersi acqua piovana ed evitare qualsiasi raccolta d'acqua stagnante anche temporanea;
- ✓ **Procedere**, ove si tratti di contenitori non abbandonati bens  sotto il controllo di chi ne ha la propriet  o l'uso effettivo, allo svuotamento dell'eventuale acqua in essi contenuta e alla loro sistemazione in modo da evitare accumuli idrici a seguito di pioggia; diversamente, procedere, alla loro chiusura mediante rete zanzariera o coperchio a tenuta o allo svuotamento giornaliero, con divieto di immissione dell'acqua nei tombini; non si applicano ali prescrizioni alle ovitrappole inserite nel sistema regionale di monitoraggio dell'infestazione;
- ✓ **Trattare** l'acqua presente in tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche, presenti negli spazi di propriet  privata, ricorrendo a prodotti di sicura efficacia larvicida. La periodicit  dei trattamenti deve essere congruente alla tipologia del prodotto usato, secondo le indicazioni riportate in etichetta; indipendentemente dalla periodicit , il trattamento   praticato dopo ogni pioggia. In alternativa, procedere alla chiusura degli stessi tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche con rete zanzariera che deve essere opportunamente mantenuta in condizioni di integrit ;
- ✓ **Tenere sgombri** i cortili e le aree aperte da erbacce, sterpi, rifiuti di ogni genere, in modo da impedire lo scarico di immondizie e di altri rifiuti e sistemandoli inoltre in modo da evitare il ristagno delle acque meteoriche o di qualsiasi altra provenienza;
- ✓ **Provvedere** nei cortili e nei terreni scoperti e nelle aree ad essi confinanti al taglio periodico dell'erba;

Ai soggetti pubblici e privati gestori, responsabili o che comunque ne abbiano l'effettiva disponibilit  di scarpate ferroviarie, scarpate e cigli stradali, corsi d'acqua, aree incolte e aree dismesse, di:

- ✓ **Mantenere** le aree libere da sterpaglie, rifiuti o altri materiali che possano favorire il formarsi di raccolte d'acqua stagnanti;

A tutti i conduttori di orti, di:

- ✓ **Eseguire** l'annaffiatura diretta, tramite pompa o con contenitore da riempire di volta in volta e da svuotare completamente dopo l'uso;
- ✓ **Sistemare** tutti i contenitori e altri materiali (es. teli di plastica) in modo da evitare la formazione di raccolte d'acqua in caso di pioggia;
- ✓ **Chiudere** appropriatamente e stabilmente con coperchi gli eventuali serbatoi d'acqua

Ai proprietari e responsabili o ai soggetti che comunque ne abbiano l'effettiva disponibilit  di depositi e attivita' industriali, artigianali e commerciali, con particolare riferimento alle attivita' di rottamazione e in genere di stoccaggio di materiali da recupero, di:

- ✓ **Adottare** tutti i provvedimenti efficaci ad evitare che i materiali permettano il formarsi di raccolte d'acqua, quali ad esempio lo stoccaggio dei materiali a coperto, oppure la loro sistemazione all'aperto ma con copertura tramite telo impermeabile fissato e ben teso onde impedire raccolte d'acqua in pieghe ed avvallamenti, oppure svuotamento delle raccolte idriche dopo ogni pioggia;
- ✓ **Assicurare**, nei riguardi dei materiali stoccati all'aperto per i quali non siano applicabili i materiali di cui sopra, trattamenti di disinfestazione dei potenziali focolai larvali da praticare entro 5 giorni da ogni precipitazione atmosferica.

Ai gestori di depositi, anche temporanei, di copertoni per attivita' di riparazione, rigenerazione e vendita e ai detentori di copertoni in generale, di:

- ✓ **Stoccare** i copertoni, dopo averli svuotati di eventuali raccolte d'acqua al loro interno, al coperto o in containers dotati di coperchio o, se all'aperto, proteggerli con teli impermeabili in modo tale da evitare raccolte d'acqua sui teli stessi;
- ✓ **Svuotare** i copertoni da eventuali residui di acqua accidentalmente rimasta al loro interno, prima di consegnarli alle imprese di smaltimento, di rigenerazione e di commercializzazione.

Ai responsabili di cantiere, di:

- ✓ **Evitare** raccolte di acqua in bidoni e altri contenitori; qualora l'attivita' richieda la disponibilit  di contenitori con acqua, questi debbono essere dotati di copertura

ermetica, oppure debbono essere svuotati completamente con periodicità non superiore a 5 giorni;

- ✓ **Sistemare** i materiali necessari all'attività e quelli di risulta in modo da evitare raccolte d'acqua;
- ✓ **Provvedere**, in caso di sospensione dell'attività di cantiere, alla sistemazione di tutti i materiali presenti in modo da evitare raccolte di acque meteoriche.

All'interno dei cimiteri, qualora non sia disponibile acqua trattata con prodotti larvicidi, i vasi porta fiori devono essere riempiti con sabbia umida, al posto dell'acqua. In caso di utilizzo di fiori finti il vaso dovrà essere comunque riempito di sabbia, se collocato all'aperto.

AVVERTE

che l'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente provvedimento comporta l'applicazione delle sanzioni previste nei regolamenti comunali, tenendo conto che, in mancanza di una disciplina di riferimento, si dovrà invece ritenere applicabile l'art. 650 del Codice Penale (inosservanza di provvedimento dell'Autorità).

DISPONE

che all'esecuzione, alla vigilanza sull'osservanza delle disposizioni della presente ordinanza ed all'accertamento ed all'irrogazione delle sanzioni provveda, per quanto di competenza, la Polizia Locale, nonché ogni altro agente o ufficiale di Polizia Giudiziaria a ciò abilitato dalle disposizioni vigenti.

DISPONE ALTRESI'

che in presenza di casi sospetti od accertati di Chikungunya/Dengue o di situazioni di infestazioni localizzate di particolare consistenza, con associati rischi sanitari, in particolare nelle aree circostanti siti sensibili quali scuole, ospedali, strutture per anziani o simili, il Comune provvederà ad effettuare direttamente trattamenti adalticidi, larvicidi e di rimozione dei focolai larvali in aree pubbliche e private, provvedendo se del caso con separate ed ulteriori ordinanze contingibili ed urgenti volte ad ingiungere l'effettuazione di detti trattamenti nei confronti di destinatari specificatamente individuati.

AVVISA

Che avverso il presente provvedimento è ammesso, in alternativa:

- Ricorso al T.A.R. Lombardia, entro 60 giorni ai sensi del D. Lgs n. 104/2000;

- Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199

La presente ordinanza diverrà immediatamente esecutiva con la pubblicazione all'Albo Pretorio Informatico e ne sarà data ampia diffusione alla cittadinanza mediante sito istituzionale e nelle bacheche comunali.

IL SINDACO

Giovanna FALZONE

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.lgs 39/2013)